



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 novembre 2013

Regolamentazione dell'installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione. (13A09278) (GU n.271 del 19-11-2013)

IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione

Visto l'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;

Visto l'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli»;

Visto il Regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa», di seguito indicato come «regolamento UNECE 48»;

Visto il Regolamento n. 87 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante «Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli», di seguito indicato come «regolamento UNECE 87»;

Visto l'art. 152 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prescrive, tra l'altro, l'obbligo per gli autoveicoli di usare taluni dispositivi di segnalazione visiva fuori dai centri abitati anche durante la marcia diurna;

Considerata l'esigenza di regolamentare, l'installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «luce di marcia diurna» una luce rivolta verso l'avanti destinata a rendere il veicolo più facilmente visibile durante la circolazione diurna. Si applicano, ove ricorrano, le definizioni di cui al paragrafo 2 del citato Regolamento UNECE 87;

b) «autoveicolo», un veicolo a motore così come definito all'art. 3, punto m), del decreto ministeriale 28 aprile 2008, concernente il recepimento della direttiva 2007/46/CE.



Art. 2

Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalita' di installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione, nonche' le procedure di aggiornamento delle relative carte di circolazione, nei casi previsti dal presente decreto.

Art. 3

Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna

1. Le luci di marcia diurna devono essere omologate in conformita' al regolamento UNECE 87. In allegato I e' riportato, solo per completezza, uno stralcio del citato regolamento UNECE 87.

2. Qualora le luci di marcia diurna siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa, ogni singolo dispositivo deve essere omologato in base alle pertinenti prescrizioni recate dalle direttive comunitarie ovvero dai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni;

Art. 4

Modalita' per l'installazione delle luci di marcia diurna

1. L'installazione sugli autoveicoli delle luci di marcia diurna deve rispettare i requisiti riportati nell'allegato II, parte integrante del presente decreto.

2. Nelle figure riportate in allegato III al presente decreto sono specificate le posizioni di installazione delle luci di marcia diurna nei casi in cui le stesse siano dispositivi indipendenti oppure siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa.

3. L'installazione sul singolo autoveicolo delle luci di marcia diurna e' realizzata da un'officina di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato IV, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Aggiornamento della carta di circolazione

1. Gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna sono soggetti a visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, territorialmente competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'installazione.

2. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, deve essere allegata la dichiarazione di installazione, di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto.

3. L'Ufficio Motorizzazione Civile, previo esito positivo della visita e prova, aggiorna la carta di circolazione, attraverso l'emissione di apposita etichetta riportante la seguente annotazione: «installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE».

4. In deroga al comma 1, gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con



Autoscuola Marche - <http://www.autoscuolamarche.com/>

uno di analoga forma e dimensioni contenente anche la suddetta funzione non sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione.

Roma, 6 novembre 2013

Il direttore generale: Vitelli



Allegato I

Marchatura delle luci di marcia diurne conformi al regolamento UNECE 87

(dal regolamento Unece 87):

4. MARCATURE

Le luci di marcia diurna presentate per l'omologazione devono:

4.1. recare sulle superfici luminose il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, chiaramente leggibile e indelebile;

4.2. a esclusione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, recare un marchio chiaramente leggibile e indelebile indicante:

a) la categoria o le categorie di lampade prescritte; e/o

b) il codice specifico d'identificazione del modulo di sorgenti luminose;

4.3. nel caso di luci con un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa e/o sorgenti luminose non sostituibili e/o uno o più moduli di sorgenti luminose, recare il marchio della tensione nominale o dell'intervallo di tensione e della potenza nominale massima;

4.4. avere uno spazio di dimensione sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli ulteriori previsti al seguente punto 5.2; tale spazio sarà indicato nei disegni di cui al punto 3.2.1.

4.5. In caso di luci con moduli di sorgenti luminose, il modulo o i moduli di sorgenti luminose devono recare:

4.5.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, chiaramente leggibile e indelebile;

4.5.2. il codice specifico d'identificazione del modulo di sorgenti luminose; tale marcatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Il codice specifico d'identificazione comprenderà le iniziali «MD» (per «MODULO») seguite dal marchio di omologazione senza il cerchio di cui al punto 5.2.1.1 e seguite, se si usano più moduli diversi di sorgenti luminose, dai simboli o dai caratteri supplementari; tale codice specifico d'identificazione sarà indicato nei disegni di cui al precedente punto 3.2.1.

Il marchio di omologazione non deve essere identico a quello indicato sulla luce in cui è usato il modulo, ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente;

4.5.3. L'indicazione della tensione e della potenza nominale.

4.6. Le luci che funzionano con tensioni diverse dalle tensioni nominali di 6 V, 12 V o 24 V, con l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa che non fa parte della luce, devono recare anche un marchio indicante la tensione nominale di progettazione secondaria.

4.7. Un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa integrato nella luce ma non incluso nell'alloggiamento della lampada deve recare il nome del fabbricante e il suo numero d'identificazione.

5. OMOLOGAZIONE

5.1. In generale

5.1.1. Se le due luci presentate in conformità al punto 3.2.3 soddisfano i requisiti del presente regolamento, l'omologazione sarà concessa.

5.1.2. Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti allegati all'accordo del 1958, può essere apposto un unico marchio d'omologazione internazionale, purché tali luci non siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con una o più luci che non soddisfano uno qualsiasi di detti regolamenti.

5.1.3. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato dalla stessa parte contraente a un altro tipo di luce interessato dal presente regolamento.

5.1.4. Il rilascio o l'estensione o il rifiuto dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

5.1.5. Su ogni luce conforme a un tipo di luce omologata in forza del presente regolamento dovrà essere apposto, nello spazio di cui al precedente punto 4.4, il marchio di omologazione descritto ai punti 5.2 e 5.3.

5.1.6. Il marchio e i simboli di cui al punto 5.2 dovranno essere indelebili e chiaramente leggibili anche quando la luce è montata sul veicolo.

5.2. Composizione del marchio di omologazione

Il marchio di omologazione si compone di:

5.2.1. un marchio di omologazione internazionale, comprendente:

5.2.1.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (1),

5.2.1.2. un numero di omologazione,



5.2.2. il simbolo supplementare «RL».

5.2.3. Le prime due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di modifiche in vigore all'epoca del rilascio della presente omologazione possono essere emesse in prossimità dei suddetti simboli supplementari.

5.3. Configurazione del marchio di omologazione

5.3.1. Luci indipendenti

L'allegato 2, figura 1, del presente regolamento fornisce un esempio di configurazione del marchio di omologazione con i simboli aggiuntivi di cui sopra.

5.3.2. Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

5.3.2.1. Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio d'omologazione internazionale, consistente in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione e da un numero di omologazione. Tale marchio d'omologazione può essere apposto ovunque sulle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

5.3.2.1.1. sia visibile dopo che esse siano state installate;

5.3.2.1.2. nessun elemento che trasmetta luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

5.3.2.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento nel cui ambito è stata rilasciata l'omologazione e la relativa serie di modifiche comprendenti le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione nonché, se del caso, la freccia prescritta, vanno indicate nel modo che segue:

(1) 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i relativi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell'accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.

5.3.2.2.1. o sulla superficie di illuminazione appropriata;

5.3.2.2.2. o in un gruppo, in modo da poter chiaramente identificare ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

5.3.2.3. La dimensione delle componenti di un singolo marchio d'omologazione non sarà inferiore alla dimensione minima del più piccolo dei singoli marchi prescritti dal regolamento nel cui ambito è stata rilasciata l'omologazione.

5.3.2.4. A ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate trattate dal presente regolamento.

5.3.2.5. L'allegato 2, figura 2, del presente regolamento fornisce esempi di configurazione dei marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra.

5.3.3. Luci mutuamente incorporate con altre luci, le cui superfici luminose possono essere impiegate con altri tipi di dispositivi:

Si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 5.3.2.

5.3.3.1. Inoltre, qualora venga utilizzata una stessa superficie luminosa, questa può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sull'alloggiamento principale del dispositivo, anche nel caso in cui non possa essere separato dalle superfici luminose, vi sia lo spazio prescritto al precedente punto 4.4 recante i marchi di omologazione relativi alle sue reali funzioni.


Se tipi differenti di dispositivi hanno lo stesso alloggiamento principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

5.3.3.2. Esempi di configurazione di marchi di omologazione di luci reciprocamente incorporate con altre luci sono presentati alla figura 3 dell'allegato 2 al presente regolamento.



ALLEGATO 2

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE



$a = 5 \text{ mm min.}$


Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto sulla luce di marcia diurna, indica che la luce è stata omologata nei Paesi Bassi (E4) con il numero 001015. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del presente regolamento nella sua versione originale (non modificata).

Nota: Il numero di omologazione e il simbolo supplementare devono essere situati vicino al cerchio e al di sopra o al di sotto della lettera «E» oppure a sinistra o a destra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono essere riportate sullo stesso lato della lettera «E» e rivolte nella stessa direzione. L'uso di numeri romani come numeri di omologazione è sconsigliato, onde evitare il rischio di confusione con altri simboli.

Esempi di possibili marchi per luci raggruppate situate frontalmente sul veicolo

Figura 2

Le linee verticali e orizzontali schematizzano la sagoma del dispositivo di illuminazione. Tali linee non fanno parte del marchio di omologazione.



Nota: I tre esempi riportati sopra corrispondono a un dispositivo di illuminazione su cui è apposto un marchio di omologazione relativo a:

Una luce di posizione anteriore omologata ai sensi della serie di modifiche 01 al regolamento n. 7;

Un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra e un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele, omologato ai sensi della serie di modifiche 02 al regolamento n. 8;

Una luce di marcia diurna omologata ai sensi del regolamento n. 87 nella sua forma originale;

Un indicatore di direzione anteriore di categoria 1a omologato ai sensi della serie di modifiche 02 al regolamento n. 6.



ALLEGATO II

Modalità di installazione delle luci di marcia diurne

1. Presenza

Opzionale sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

2. Numero

Due

3. Prescrizioni particolari.

Nel caso di sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale contenente un proiettore anabbagliante o fendinebbia con sorgente luminosa avente flusso non superiore a 2000 lumen con un altro che raggruppa, combina o incorpora le luci di marcia diurne con altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa, il dispositivo o gruppo ottico di sostituzione non può essere dotato di proiettore anabbagliante o fendinebbia con sorgente luminosa avente flusso superiore a 2000 lumen.

4. Posizione.

4.1. In larghezza: la distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1300 mm.

4.2. In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1500 mm.

4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

5. Visibilità geometrica.

Angolo orizzontale: 20° verso l'interno e verso l'esterno.

Angolo verticale: 10° verso l'alto e verso il basso.

6. Orientamento.

Verso l'avanti.

7. Collegamenti elettrici.

7.1. Le luci di marcia diurna devono accendersi automaticamente quando il dispositivo che comanda l'accensione e/o lo spegnimento del motore (sistema di propulsione) si trova in una posizione che rende possibile il funzionamento del motore stesso (sistema di propulsione).

7.2. Le luci di marcia diurna devono spegnersi automaticamente quando il dispositivo che comanda l'avvio e/o l'arresto del motore (sistema di propulsione) si trovi in una posizione in cui il motore (sistema di propulsione) si trovi in una posizione in cui il motore (sistema di propulsione) non può funzionare o quando vengano accesi i proiettori fendinebbia anteriori o i proiettori, esclusi i casi in cui quest'ultimi sono usati per dare un segnale luminoso intermittente a brevi intervalli.

7.3. Se un indicatore di direzione è reciprocamente incorporato con una luce di marcia diurna, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono assicurare che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell'indicatore di direzione.

8. Spia

Spia di innesto facoltativa



Allegato III

Posizione di installazione delle luci di marcia diurna




Fig. 1 - Funzione semplice luci di marcia diurna




Fig. 2 - Funzione integrata luci di marcia diurna con luci di posizione anteriori




Fig. 3 - Funzione integrata luci di marcia diurna con proiettori fendinebbia anteriori

Nota: il valore massimo in altezza pari a 800 mm si applica per autoveicoli di categoria M1 e N1. Per tutte le altre categorie tale valore è elevato a 1200 mm.



ALLEGATO IV

Fac-simile dichiarazione di installazione delle luci di marcia diurna

Il sottoscritto in qualità di
dell'officina iscritta al

a norma e per gli effetti del DPR 445 /2000 dichiara:

- di aver installato, in conformità alle prescrizioni recate dal D.D. n. del 1
sull'autoveicolo telaio n. targa le luci
di marcia diurna omologate in base al regolamento UNECE 87 con n.;
- che l'installazione è stata effettuata a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del
costruttore delle suddette luci.

data e firma 2

1. Indicare gli estremi del presente decreto

2. Se la firma del dichiarante non è depositata presso l'Ufficio Motorizzazione Civile deve essere allegata
copia di un documento di riconoscimento.